



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 31

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento -Modalità - Alcoltest - Rifiuto del conducente di sottoporsi all'acolist - Confisca di autoveicolo in leasing - Legittimità - Esclusione.

Anche in caso di rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi al c.d. "alcoltest", la confisca del veicolo, prevista come obbligatoria dall'art. 186, comma 7, del C.d.S., non può trovare applicazione quando, trattandosi di veicolo concesso in "leasing", il concedente sia estraneo al reato. (Cass. Pen., sez. IV, 2 gennaio 2012, n. 31) - [RIV-1303P240] Art. 186 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10 marzo 2011, il Tribunale di Tolmezzo, in composizione monocratica, applicava ad A. K., ex art. 444 c.p.p., e segg., riconosciute le attenuanti generiche, la pena di giorni quarantacinque di arresto ed Euro 751,00 di ammenda - pena sospesa - nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei (salva la detrazione del periodo di sospensione già espiato), quale responsabile del reato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7, commesso in Trasaghis, per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante "etilometro", a richiesta degli Agenti della Polstrada che l'avevano colto a bordo dell'autoarticolato di sua proprietà, fermo ai margini dell'autostrada A23, recante evidenti segni del precedente impatto con la segnaletica stradale collocata sulla medesima corsia di marcia. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste lamentando il vizio di inosservanza od erronea applicazione della legge, per aver omesso il Tribunale di disporre la confisca dell'autoveicolo commerciale, di proprietà e condotto dall'imputato, a ciò non ostando le modifiche introdotte dalla L. n. 120 del 2010. Denuncia inoltre il ricorrente l'illegittima statuizione della detrazione del periodo eventualmente presofferto della sospensione della patente di guida tanto non competendo al Tribunale atteso che i provvedimenti di sospensione della patente di guida disposti dal prefetto in via cautelare e dal giudice penale con sentenza hanno natura e finalità diverse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

In punto alla confisca deve rilevarsi, in base alla consultazione degli atti (consentita attesa la natura delle censure dedotte) che l'autoarticolato marca DAF XF 105.460 telaio ... targato ... - condotto dall'imputato all'atto del controllo della Polstrada - è risultato di proprietà della W. T. - R. GmbH con sede in Wiener Neudorf che, quale locatrice, ne aveva concesso la disponibilità all'imputato in forza di contratto di leasing stipulato in data 10 novembre 2008, tant'è vero che lo stesso Pubblico Ministero, dopo aver emesso decreto di sequestro preventivo d'urgenza del veicolo ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p. alla stregua di quanto riferito dalla P.G. nella



comunicazione di reato, ebbe poi, con provvedimento in data 3 dicembre 2009, ad ordinare la restituzione del trattore stradale targato ... alla suddetta società, quale proprietaria.

Ciò posto, il Collegio non intende discostarsi da quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 14484 del 19 gennaio 2012 (dep. 17 aprile 2012) secondo cui “in tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile il veicolo concesso in “leasing” all’utente dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca)”.

Il principio di diritto è pacificamente applicabile anche in tema di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’etilemia tramite alcooltest (reato commesso dall’imputato nel caso di specie) in ragione dell’eadem ratio, atteso che l’art. 186, comma 7 C.d.S. espressamente prevede, in caso di condanna anche per tale violazione, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo “con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.

Quanto all’altra censura concernente la sospensione della patente di guida, osserva la Corte che, sulla base dell’orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità che fa perno sulla sentenza n.20 del 2000 delle Sezioni Unite - rv.217020- (preceduta e seguita da plurime statuizioni conformi: Sez. IV n. 2794 del 1999; Sez. IV n. 4474 del 1999; Sez. IV n. 47955 del 2004; Sez. IV n. 27931 del 2005) deve affermarsi che, attese le differenti finalità ed i diversi presupposti che sorreggono il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e l’applicazione della stessa sanzione disposta dal giudice penale all’esito dell’accertamento di violazioni del codice stradale, deve escludersi la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Ed invero il Giudice di prime cure ha, sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza impugnata, dimostrato di recepire siffatto principio, autonomamente fissando in mesi sei la durata della sospensione della patente di guida. Come peraltro ancora ribadito dalla citata giurisprudenza di legittimità, è tuttavia necessario che in relazione al medesimo fatto e nei confronti dello stesso soggetto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida risulti unitaria e che sia compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorché quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall’applicazione provvisoria disposta dal prefetto.

“Tuttavia, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari”. Ne consegue che il prefetto, quale organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, è tenuto a provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, “senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente”. In conclusione la statuizione contenuta nel solo dispositivo della sentenza impugnata (“salva la detrazione del periodo di sospensione già

espiato”) deve ritenersi quantomeno pleonastica, ma comunque ex se non illegittima, con limitato riferimento alla successiva fase esecutiva demandata all’Autorità amministrativa. (*Omissis*) **[RIV-1303P240] Art. 186 cs.**